

## LXXII.

## TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1892

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge: Stato degli impiegati civili — Relazione del senatore Majorana-Calatabiano intorno agli articoli modificati ed aggiunti; approvazione dei medesimi, e rinvio del progetto coordinato alla votazione a squittinio segreto — Approvazione senza osservazioni dei due progetti di legge: 1° Tumultuazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze; 2° Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali — Votazione a squittinio segreto dei suddetti tre progetti di legge e di quello discusso nella seduta precedente relativo ai provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma — Comunicazione — Discussione del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito — Discorso del senatore Mezzacapo — Proclamazione dell'esito delle votazioni a squittinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 40 pom.

Sono presenti i ministri dell'interno e delle finanze.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Senatore OTTOLENGHI. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore OTTOLENGHI. Mi si attribuisce nel verbale di aver parlato contro il progetto di legge. Questo non era nella mia intenzione, io proponevo solamente che, se si poteva, lo si emendasse.

PRESIDENTE. Il processo verbale dice: « Il senatore Ottolenghi spiega le ragioni del suo voto contrario ».

Ad ogni modo si terrà conto della sua dichiarazione, nel verbale d'oggi.

## Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Buonvicini chiede un congedo di 20 giorni per motivi di famiglia. Se non vi sono obiezioni questo congedo s'intenderà accordato.

I signori senatori Marcello e Cesare Cerruti pregano il Senato di scusarli se oggi non potranno intervenire al Senato perchè ammalati.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Stato degli impiegati civili » (N. 111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge: « Stato degli impiegati civili ».

Prego il signor relatore a volere, secondo che prescrive l'art. 70 del regolamento, riferire intorno al coordinamento del progetto di legge, in seguito ai vari emendamenti e modificazioni che furono nel medesimo introdotti. Intanto

interrogo il Senato se intenda di dispensare il relatore della lettura di tutti gli articoli del progetto di legge, come vorrebbe il regolamento, limitando la relazione a quelli nei quali furono introdotte modificazioni ed agli articoli aggiunti.

Chi intende non si dia lettura dell'intero progetto di legge è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha la parola il signor senatore Majorana-Calatabiano relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La Commissione ha compiuto il suo lavoro di coordinamento.

Incominciando dall'art. 6, propone che dove è detto nel capoverso: « Ogni grado potrà comprendere non più di tre classi », si dica: « Ogni grado non potrà comprendere più di tre classi ».

PRESIDENTE. Chi approva questa modificazione di forma all'art. 6 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Essendosi adoperata nell'art. 5 la parola « amministrazione » in surrogato dell'altra: « carriera », ed essendo corso nell'art. 12 l'errore di riportare dal disegno ministeriale le parole: « singole carriere », così la Commissione propone di sostituire in detto articolo alla parola « carriere » l'altra « amministrazioni ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti la sostituzione della parola « amministrazioni » alla parola « carriera » nell'art. 12.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 19 in fine, e propriamente nell'ultimo inciso, la Commissione, modificandone la struttura, propone che si dica: « secondo le norme che, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite con decreto reale ».

PRESIDENTE. All'art. 19 la Commissione propone che invece di dire: « secondo le norme stabilite con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato », si dica: « secondo le norme che, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite con decreto reale ».

Chi approva questa modificazione all'art. 19 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 22 si apporta una economia di parole, e dove è detto: « è istituita una Commissione amministrativa, presieduta dal sottosegretario di Stato, e composta di un numero, ecc. » proponiamo si dica: « e composta di non meno di cinque e non più di nove membri ».

PRESIDENTE. All'art. 22 la Commissione propone che là dove si dice: « e composta di un numero non minore di cinque e non maggiore di nove membri », si dica: « e composta di non meno di cinque e non più di nove membri ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'articolo 32 *bis*, che diviene ora 33 (da questo punto comincia la mutazione della numerazione), è affermata la massima del divieto delle nomine in soprannumero, ancorchè compensate nei rapporti finanziari col mantenere vacanti altri posti nelle classi e nei gradi superiori. Ma, nel seguente articolo, 34 capoverso, si fa un'eccezione a questa massima, a proposito di ministri e sottosegretari di Stato; e si dice: « nel caso che il ruolo organico si trovi completo, essi rimarranno in soprannumero fino a che non si avveri una vacanza nel rispettivo grado. »

Ora, siccome sostanzialmente vi sarebbe una discordanza di forma, perchè è un errore di fatto quello in cui si è caduti, di non richiamare all'art. 34 il 32 *bis*; così la Commissione propone che all'art. 32 *bis*, ora 33, si pongano innanzi alle parole: « sono vietate », queste altre: « Salvo il disposto dell'articolo seguente ».

PRESIDENTE. La Commissione propone anzitutto che l'art. 32 *bis* prenda il numero 33, e poi che invece di dire: « sono vietate » si dica: « Salvo il disposto dell'articolo seguente, sono vietate le nomine in soprannumero, ecc. ».

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'art. 34 che prima ha portato il numero provvisorio di 32 *bis* fu già approvato.

Passiamo ora al 35.

Questo articolo che portava il numero 33, ora porta il numero 35.

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1892

Dunque gli articoli 33 e seguenti prendono i numeri 35 e seguenti fino al numero 47 compreso, che diventa 49.

Qui poi va introdotto l'art. 53 *bis*.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'articolo 47 diventa 49; e qui va introdotto l'articolo 53 *bis*.

PRESIDENTE. Questo art. 53 *bis* che fu votato ieri, e che comincia colle parole: « Per ragioni di servizio, ecc. », prende il numero 50, l'art. 48 prende il numero 51. Poi c'è una modificazione all'art. 52, il quale diventa 55. Dove è detto nel primo comma: « verrà conferita agli impiegati in disponibilità che siano appartenenti, ecc. », si propone di dire: « che appartengano ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La numerazione degli articoli cambia ancora: l'articolo 53 diventa 56.

All'art. 56 la Commissione propone un'altra modificazione di forma cioè, invece di cominciare l'articolo con le parole: « Scaduto il periodo della disponibilità senza essere stato richiamato in servizio, l'impiegato cessa, ecc. », si propone che si dica: « L'impiegato, che, scaduto il periodo della disponibilità, non sia stato richiamato in servizio, cessa dal far parte, ecc. ».

PRESIDENTE. All'art. 53, che comincia « Scaduto il periodo della disponibilità senza essere stato richiamato in servizio, ecc. », si propone di sostituire quest'altra forma:

« L'impiegato che, scaduto il periodo della disponibilità, non sia stato richiamato in servizio, cessa di far parte, ecc. ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'articolo 54 diventa il 57, il 55 il 58, il 56 il 59, il 57 diventa 60, così fino all'art. 70 che diventa 73; al quale articolo si propone una modificazione di forma che suonerebbe così:

« Nel giorno fissato, il Consiglio si raduna in seduta, aperta soltanto agli impiegati, e il relatore, ecc. ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'art. 70

che diviene 73, diceva: « Radunato nel giorno fissato il Consiglio in seduta aperta per i soli impiegati ». Invece ora si propone che dica:

« Nel giorno fissato il Consiglio si raduna in seduta, aperta soltanto agli impiegati, ecc. ».

Chi approva questa variazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 74, che diventa 77, la Commissione è costretta a proporre una modificazione.

Mentre in quell'articolo erasi ammesso che la proposta dei Consigli di disciplina e le osservazioni degli impiegati si trasmettono al ministro da cui l'impiegato dipende, per le sue decisioni; con l'articolo presentato in sostituzione di tre articoli dell'Ufficio centrale, si attribuisce incondizionatamente la potestà di infliggere la pena della censura al capo della Amministrazione centrale per gli impiegati dei Ministeri ed ai capi degli uffici provinciali e compartimentali per i rispettivi impiegati.

Ora è necessario che si metta in armonia l'un articolo coll'altro, essendo evidente che qualche cosa nella forma occorre modificare per evitare contraddizioni che son lungi dall'intendimento del Senato.

Per queste ragioni la Commissione propone che l'ultimo capoverso dell'art. 74, divenuto 77, sia così formulato: « Tale proposta sarà sottoscritta da tutti i membri del Consiglio e dal segretario, e sarà notificata all'impiegato, il quale entro tre giorni ha diritto di presentare il ricorso che, insieme alla proposta, si trasmette al ministro da cui l'impiegato dipende, per le sue decisioni ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa modificazione all'ultimo alinea dell'art. 74 divenuto 77.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Relativamente agli articoli 79, 80 ed 81 che, secondo la votazione del Senato, si fondono nel l'art. 82, si apporterebbe, a seguito di quella votata all'art. 77, quest'altra modificazione, che costituisce un'aggiunta in principio di articolo « Non presentato, o respinto il ricorso di cui all'articolo 77, la censura è inflitta... », e continua senza modificazioni l'articolo come fu votato.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la modificazione proposta dalla Commissione al nuovo art. 82, nel quale, in conseguenza della votazione del Senato medesimo vennero riunite le disposizioni dei tre articoli 79, 80, 81 del progetto.

Pongo ai voti questa modificazione al nuovo art. 82.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 84, che diventa 85, nell'ultimo capoverso la Commissione propone che sia fatta lieve modificazione di forma dicendo: « il ministro riconosca che l'impiegato non deve essere punito », e poi continui come è scritto.

Ed in fondo allo stesso alinea, invece di dire: « non gli gioverà agli effetti di anzianità », si dica: « non gli è computato agli effetti dell'anzianità ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti queste modificazioni all'ultimo capoverso dell'art. 85 proposte dalla Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. All'art. 95, che diventa 96 della nuova numerazione, e comincia con le parole: « Gli individui assunti, ecc. », si propone di sostituire quest'altra dicitura: « Coloro che sono stati assunti in servizio senza regolare titolo di nomina registrato alla Corte dei conti, e coloro che sono pagati a giornata, ecc. ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti la modificazione di forma proposta dalla Commissione all'art. 95, che diviene ora 96.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Non vi è da fare altra proposta. Chiudo con l'osservazione che, con le introdotte modificazioni, gli articoli finiscono col numero 99.

PRESIDENTE. Il progetto di legge, così coordinato, si rinvia alla votazione a scrutinio segreto.

**Approvazione dei due progetti di legge:** « Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel Tempio di Santa Croce in Firenze » (N. 129); « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali » (N. 119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi, nel tempio di S. Croce in Firenze.

Prego il signor senatore segretario Corsi di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI legge:

Articolo unico.

È autorizzata la tumultazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel Tempio di Santa Croce in Firenze.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà fra a poco scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge:** « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali » (N. 119).

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. ministro delle finanze, propongo ora al Senato d'invertire l'ordine del giorno e di passare alla discussione del progetto di legge: « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali ».

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prego il signor senatore segretario Corsi di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI legge:

(Vedi stampato N. 119).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1°

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

1. Al comune di Gualdo Tadino della Rocca detta Flea per il prezzo di L. 6000, ed alle condizioni portate dall'istromento 19 settembre 1890, rogato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Perugia.

2. Al comune di Arezzo di alcuni terreni costituenti i lotti 1642 e 1643, dei beni dell'Asse ecclesiastico provenienti dal seminario diocesano, per il prezzo di L. 9456, ed alle condizioni portate dall'atto 17 giugno 1890, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Arezzo.

3. Al comune di Volterra di un terreno demaniale detto il Boschetto dei Ponti in quella città per il prezzo di L. 378 11 ed alle condizioni portate dall'atto 30 agosto 1890, a rogito del notaio Cangini.

4. Al comune di Verona della restante parte del palazzo del Mercato Vecchio in quella città, non compresa nella vendita stipulata coll'atto 7 maggio 1872, a rogito dal notaio D. Sante Mistrorigo, per il prezzo di L. 18,440 ed alle condizioni portate dall'atto 3 giugno 1890, rogato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Verona.

5. Al comune di Modena del Canale di San Pietro, per il prezzo di L. 22,500, ed alle condizioni risultanti dall'atto 9 settembre 1890, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Modena.

6. Al comune di Montevarchi di un appezzamento di terreno e di annessa casetta, già in uso ferroviario, per il prezzo di L. 4506 02, ed alle condizioni portate dall'atto 25 marzo 1890, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Arezzo.

7. Al comune di Firenze di una parte del fabbricato demaniale di Santa Caterina in quella città per il prezzo di L. 26,500 ed alle condizioni portate dall'istromento in data 10 marzo 1891, a rogito del notaio Niccola Nencioni.

8. All'Ospedale Maggiore degli Infermi di Vercelli dei due dodicesimi del diritto di pesca spettanti al demanio nel fiume Sesia e nel torrente Cervo, verso il corrispettivo di tanta rendita pubblica del valore capitale nominale di L. 1700, ed alle condizioni portate dall'istromento 3 settembre 1880, a rogito del notaio Leopoldo Corsio.

(Approvato).

#### Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

1. Di area demaniale della Cavallerizza di San Pietro con una casetta dell'avvocato Ettore Sacchi in Cremona, verso il pagamento da parte di questo della plusvalenza di L. 600 ed alle condizioni portate dall'atto 18 agosto 1890 rogato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Cremona.

2. Di una parte della torre demaniale detta Alessandrina e di area annessavi a Fiumicino (comune di Roma) con parte di una casa di proprietà dell'avvocato Ignazio Noccioli in quella località, verso il pagamento a favore del detto Noccioli della plusvalenza della sua proprietà nella somma di L. 5771 59 ed alle condizioni risultanti dall'istromento 14 luglio 1890, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Roma.

(Approvato).

#### Art. 3.

È approvata la convenzione conclusa fra le Amministrazioni del demanio e della guerra ed il comune di Torino colla quale, a parziale modificazione della convenzione precedente 23 novembre 1885, approvata colla legge 15 aprile 1886, n. 3790 (serie 3<sup>a</sup>) si portano talune varianti nelle aree da cedersi per l'acquartieramento di quel presidio e per la sistemazione dell'edilizia della città, ed il comune si obbliga a concorrere colla somma di L. 14,000 per la sistemazione del fabbricato demaniale opificio arredi militari e delle vie Papacino ed Ettore Sonnaz; il tutto nelle forme ed alle condizioni risultanti dall'atto 11 aprile 1891, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Torino.

(Approvato).

#### Art. 4.

È approvato l'atto di cessione gratuita di un'area demaniale al comune di Genova per l'erezione di un monumento al duca di Galliera, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Genova il 6 giugno 1891.

(Approvato).

## Art. 5.

È approvato il contratto in data 5 maggio 1891, stipulato presso l'intendenza di finanza di Milano fra l'Amministrazione delle finanze e l'Amministrazione della Real Casa, il comune di Milano e la delegazione dei palchettisti del teatro della Canobbiana per la vendita del teatro stesso.

(Approvato).

## Art. 6.

È approvato il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la sotto-prefettura di Viterbo il giorno 15 giugno 1891 per la permuta di area fra il demanio ed il comune di Viterbo e la vendita di altra area del demanio al comune stesso, col pagamento della somma di L. 188 da parte del comune e sotto le altre condizioni portate dal detto istromento.

(Approvato).

## Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma;

Stato degli impiegati civili;

Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di Santa Croce in Firenze;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

## Comunicazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe ora la discussione del progetto di legge: Modificazioni alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Ma il signor ministro dei lavori pubblici scrive:

« Essendo impegnato oggi nell'altro ramo del Parlamento nel cui ordine del giorno trovasi iscritta per la prima ora della seduta un'interrogazione, e poi il disegno di legge sulle

tramvie e ferrovie economiche, credo mio debito far noto all'Eccellenza vostra che mi trovo nella impossibilità d'intervenire all'odierna tornata del Senato.

« Con alta osservanza

« Il ministro  
« BRANCA ».

In conseguenza di che passeremo al numero successivo dell'ordine del giorno: « Avanzamento nel regio esercito ».

Discussione del progetto di legge: « Avanzamento nel regio esercito ». (N. 73).

PRESIDENTE. Chieggo all'onorevole ministro della guerra, se consente che la discussione si apra sul disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale, o su quello da esso presentato.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Consento che la discussione si apra sul progetto di legge dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Colonna Avella a voler dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA dà lettura del progetto di legge.

(Vedi stampato N. 73-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare al signor senatore Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO. Coloro che hanno letto la relazione dell'Ufficio centrale avranno veduto, che in essa si fa cenno di un membro dell'Ufficio stesso decisamente dissenziente sopra due punti essenziali di questa legge.

Il membro dissenziente, sono nell'obbligo di dichiararlo al Senato, sono io; e, nel dichiararlo, mi corre l'obbligo di esporre le ragioni per cui io non ho potuto consentire nel parere dei miei colleghi.

In genere sarei favorevole a questa legge, perchè in essa vi sono molte cose buone, molte che determinano meglio la carriera degli ufficiali. Ma vi hanno due punti essenziali, che a me sembra la guastino nella sostanza e facciano perdere i vantaggi derivanti dalle cose buone; il ruolo unico, e il limite di età.

Che cos'è il ruolo unico, che cosa è il limite di età?

Il ruolo unico è quello, mercè cui tutti gli ufficiali superiori e generali, a qualunque corpo appartengano, sono fusi in un unico ruolo; in tal guisa progrediscono per grado, ad onta che appartengano ad armi diverse.

Il limite di età, invece, è quel limite che si assegna ad ogni grado, oltre il quale l'ufficiale non può rimanere in servizio.

Per vedere in qual modo si sia giunti al progetto di legge presentato dall'onorevole ministro della guerra, che è l'ultima espressione di una lunga evoluzione, bisogna far cenno dei fatti che la precedettero; qui non tutti essendo militari, non possono farsene un concetto esatto senza questi preliminari.

La legge che regge oggi l'esercito, è quella del 1853.

Questa legge fu introdotta nell'esercito piemontese dal generale Lamarmora, che fu sì benemerito dell'esercito e dell'Italia, come quello che pose il fondamento a quell'esercito che, ingrandito, divenne l'esercito italiano. Le istituzioni date da lui a quell'esercito, servirono a sviluppare l'esercito nostro.

La legge del 1853 è la precisa legge francese, perchè in quei tempi, soprattutto per noi italiani, quando si voleva una legge si ricorreva alla Francia, siccome quella che ricordava le grandi vittorie del periodo napoleonico. Alla stessa guisa oggi si ricorre alla Germania, impressionati come siamo dai fatti clamorosi delle guerre combattute da quella nazione.

Quella legge è molto larga nell'ammettere la scelta, mentre che le promozioni per anzianità sono piuttosto limitate.

Queste sono quasi esclusive nei gradi inferiori, e man mano che si procede nei gradi elevati, la scelta a beneplacito del Governo procede con una ragione crescente, e dal colonnello in su non si avanza che a scelta.

Se non che la legge francese conteneva il vincolo del limite di età, ed il generale Lamarmora lo scartò; e se lo scartò, non lo fece certamente senza una ragione. Ed io credo che lo scartò per lo appunto, perchè considerò le condizioni speciali in cui trovavasi l'esercito francese, allorchè vi fu introdotto il limite d'età, e credette che esse non fossero le stesse nell'esercito piemontese. Ma di questa questione del limite d'età e delle conseguenze che produce, ne parleremo in seguito.

Parliamo ora del ruolo unico.

Come si è giunto al ruolo unico?

Dopo la legge del 1853, si venne alla legge del 1867 presentata dal generale Revel, ripigliata di poi dal generale Bertolè-Viale, legge che per circostanze speciali non giunse a compimento. Questa legge contemplava i limiti di età.

In seguito vi fu una lunga sosta sino al tempo posteriore alla guerra del 1870, quando cominciò il riordinamento del nostro esercito.

Il ministro Milon, di cui era segretario generale l'attuale ministro della guerra, presentò una legge, ripresa dipoi dal generale Ferrero. Quella legge comprendeva i limiti di età; ma, per l'opinione contraria manifestatasi nell'altro ramo del Parlamento, non venne a fine. Più tardi vi furono le leggi presentate dal generale Ricotti dapprima, dal generale Bertolè-Viale di poi, dove non si fece cenno dei limiti d'età.

Ora ricompariscono nuovamente.

In quanto al ruolo unico, ricordo che per la prima volta se ne parlò alcuni anni addietro in una Commissione, di cui facevamo parte io, il generale Ricotti ed altri generali; ed in quella occasione esso non fu accettato, per le ragioni stesse per le quali io non lo ritengo accettabile neppure oggi.

La legge presentata dal ministro della guerra non aveva il ruolo unico, sibbene il ruolo separato per corpi, al pari della legge che ci regge in oggi.

Oggi ogni corpo od arma ha il suo ruolo, col quale gli ufficiali progrediscono fino al grado di colonnello; poi questi si fondono tutti in un sol ruolo, e di lì si prendono i maggiori generali. I maggiori generali fanno allo stesso modo un ruolo solo, da cui si prendono i tenenti generali, dai quali son tolti i comandanti di divisione e di corpo d'armata.

Il ministro Ricotti presentò la legge con ruoli separati, ed unico soltanto da colonnello in su.

Io feci in quell'occasione osservare come l'unico ruolo, per quest'ultimo grado, recasse un grave imbarazzo nel procedimento del servizio. Perchè talvolta si aveva bisogno di un comandante di brigata di fanteria, e il ruolo ve ne presentava uno di artiglieria; si aveva bisogno di un maggiore generale di artiglieria, ed il ruolo voleva che si promuovesse un colonnello di cavalleria. Per cui si era obbligati, qualunque

volta la necessità del servizio lo richiedeva, o a prendere coloro cui l'anzianità non lo indicava per dare il comando di una brigata; oppure bisognava ricorrere al ripiego di prendere quelli di cavalleria e di artiglieria per non recar loro danno, e destinarli a comandare una brigata di fanteria.

Feci osservare che in questo modo si depauperavano le varie armi. Tanto più che, premendo di non lasciare indietro i migliori, eran questi per l'appunto, che, dalle armi speciali od anche dalla cavalleria, passavano a comandare brigate di fanteria. Abbiamo talvolta veduto ufficiali distintissimi nella propria arma fare le reclute, diciamo così, nel comandare una brigata di fanteria; perchè vuoi tener conto, che un comandante di brigata conviene che conosca i dettagli del servizio e della istruzione; intanto si sottraevano questi ufficiali distinti dalla propria arma, dove si finiva per risentirne difetto.

Di guisa che, dopo aver lavorato per tanti anni per crearsi dei buoni generali nelle varie armi, si finiva per destinarli a servizi dove altri potevano disimpegnarli egualmente bene, senza tutte le cognizioni tecniche che quelli possedevano come ufficiali di armi speciali.

Perciò io proposi che, invece di fare il ruolo unico dei colonnelli, fosse fatto il ruolo unico dei maggiori generali; in questo modo, io diceva, ciascuno fa la sua carriera nella propria arma, comanda brigate od altri riparti di truppe o fa il servizio in cavalleria, in artiglieria o nel genio senza esserne distolto.

La fusione in ruolo unico, io la volevo per i maggiori generali. Io credeva che ciò fosse conveniente, perchè, come dicevo, altre sono le qualità che si richiedono per comandare una brigata, altre quelle per comandare una divisione.

Un generale che non abbia comandato un reggimento di fanteria, ma che sia uomo di alta levatura, intelligente, che conosca l'impiego delle varie armi, che sia perito nell'arte militare, comanderà perfettamente la divisione. I fatti mi danno ragione, perchè possiamo dire che i migliori generali di divisione e di corpo d'armata, furono e sono per l'appunto quelli presi fra coloro, che non avevano comandato un reggimento di fanteria.

In questo modo i generali di artiglieria e del genio venivano ad essere soddisfatti nell'amor

proprio, potendo comandare divisioni o corpi di armata, qualunque volta le loro qualità lo consentissero. Perocchè vuoi tener conto che si può essere un ottimo tecnico, senza avere le qualità per comandare una divisione o un corpo di armata.

Messo questo per base, ammesso che io riconosceva un difetto nel ruolo unico dei colonnelli, ancor meno mi poteva accomodare che, questo ruolo unico, si facesse non solo per i colonnelli, ma si estendesse ai tenenti colonnelli e perfino ai maggiori; in questo caso i difetti che io aveva già riconosciuti per i colonnelli, si moltiplicano immensamente per i tenenti colonnelli e per i maggiori.

Questa è la ragione precipua, per la quale io sono contrario alla formazione del ruolo unico.

Il ruolo unico, come dicevo, non faceva parte del progetto di legge del ministro della guerra; è una idea sorta in seno all'Ufficio centrale. Ma era sorta parzialmente, perchè questo, accettando la separazione completa delle carriere nelle armi di cavalleria e di fanteria, consacrava il ruolo unico solamente per il genio e l'artiglieria. E fu perchè qualcuno dei membri fece osservare che, venendo essi tutti dall'accademia, le disparità di carriera riescivano più sensibili.

Veramente io non era del tutto favorevole a quest'idea; ma l'accettai, perchè guadagnavo la parte principale, che era la separazione completa delle carriere delle altre armi. Oltretutto, per l'artiglieria ed il genio, presi come corpo unico, ottenevo la completa separazione di carriera sino al grado di maggior generale, che era il mio ideale.

Ma quando questa proposta fu presentata al ministro, questi credetti di non poterla accettare; perchè egli ritenne che bisognava da prima equiparare le proporzioni dei generali nelle varie armi, affinchè tutti percorressero la carriera con le stesse proporzioni.

Veramente a me questa non sembrava una ragione da far rigettare una proposta, che è capitale in una legge di avanzamento.

La legge d'avanzamento è la più importante fra tutte, siccome quella che influisce essenzialmente nella costituzione morale e intellettuale dei quadri. Epperò le altre leggi e disposizioni, avrebbero dovuto piegarsi a quella, che n'è il cardine.



Non pertanto il ministro della guerra, piuttosto che accettare la proposta della Commissione, credette di accogliere il ruolo unico per tutte le armi. Ecco come esso ebbe origine nella legge in discussione.

Quali sono le conseguenze di questo ruolo unico?

Quando si abbia un unico ruolo per tutti gli ufficiali superiori dell'esercito, per procedere regolarmente nelle promozioni, occorre una norma costante e prendere per base una delle armi; altrimenti si avrebbero continue oscillazioni e perenni disquilibri. Allora si è detto, com'era naturale, prendiamo per base la fanteria.

Benissimo, si prenda pure per base la fanteria: avverrà che, qualunque volta s'avrà bisogno di un colonnello, di un tenente colonnello, di un generale nelle altre armi, se la fanteria non è ancora a quel punto, bisognerà aspettare.

Si è detto, allora vi saranno le veci di grado.

Che cosa sono queste veci di grado?

L'è quando un tenente colonnello avrà il comando da colonnello, un maggiore da tenente colonnello. Il qual sistema lo abbiamo per eccezione anche oggi, nell'intento di tenere equiparate le carriere, per quanto è possibile.

Con la nuova legge l'eccezione diventerebbe regola.

Quale n'è la conseguenza?

La graduazione non è mica fatta a vantaggio degl'individui, i quali potrebbero essere altrimenti compensati pei lunghi anni passati nella loro carriera; sibbene è una necessità disciplinare, una necessità di comando, per la quale l'uomo che è chiamato a comandare un altro, deve avere un grado superiore.

E vero che le leggi, i codici militari, i regolamenti dicono che, a parità di grado, l'anzianità dà comando; ma perchè la disciplina proceda veramente bene, bisogna che l'ubbidienza sia spontanea. Ora la dipendenza dell'inferiore verso il superiore è sempre spontanea; non così quella tra eguali, tra quali sovente l'obbedienza è passiva. Preferisco la resistenza, che rovescio e vinco.

Quando individui di grado uguale sono uno sottoposto all'altro, la disciplina non ne guadagna; vuolsi la graduazione.

Inoltre noi abbiamo fatto un ordinamento, con tabelle per gradi. Ogni corpo ha tanti co-

lonnelli, tanti maggiori, tanti tenenti colonnelli; la qual cosa non è fatta arbitrariamente, ma in dipendenza dei bisogni del servizio, delle sue ripartizioni. Queste tabelle non serviranno più a niente, saranno soddisfatte per quella parte che si potrà e per quanto il caso lo consentirà.

Dunque avremo le tabelle graduati nell'ordinamento e non nel fatto, tabelle che il solo bisogno del servizio faceva stabilire. Avremo la disciplina infiacchita, per l'annullamento della differenza dei gradi.

Noi abbiamo deplorato tante volte la mancanza di un altro grado ne' generali, e la questione è stata fin portata in Parlamento.

Infatti abbiamo la divisione comandata da un tenente generale, il corpo d'armata comandato pure da un tenente generale; e se domani si entrasse in campagna, finchè non sieno nominati i generali d'esercito, i comandanti delle armate saranno puramente e semplicemente tenenti generali.

E perchè abbiamo sentito questo bisogno? Appunto per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre.

Eppure nei gradi elevati l'inconveniente è molto minore, perchè si tratta di ufficiali che hanno già servito molti anni, e sono forniti di quello spirito di pieghevolezza e quel sentimento di dovere che si acquista appunto da una lunga carriera.

Io stesso ho comandato divisioni e corpi di armata per tanti anni, e comandando divisioni con differenza di grado, non ho mai incontrato resistenza nei maggiori generali; l'ho incontrata quando comandavo la divisione da giovane maggior generale, e ho dovuto vincerla.

Quanto dico, o signori, è frutto della esperienza; e, vecchio oramai come sono, debbo averne acquistata molta.

Mi si dice che in Germania vi è il ruolo unico. Io rispondo, adagio o signori. Prima di tutto quando si va a mettere mano a certe abitudini di un esercito straniero, prima di poter giudicare, bisogna viverci dentro, per vedere in forza di quali circostanze quei fatti si sviluppano.

Io poi dirò, che in Germania non credo che v'abbia un vero ruolo unico, e che non esista una legge; è la volontà dell'Imperatore che fa legge. L'Imperatore oggi può credere op-

portuno di tenere una certa bilancia, in una misura più larga di quello che presso di noi stiamo tenendo; ma se domani nasce un inconveniente, ha la possibilità di saltarlo a piè pari.

Invece noi avremmo la legge che ci frenerebbe, ciò ch'è un bene, altrimenti andremmo all'arbitrio. Quindi, per me, l'esempio della Germania non calza.

Ma, ripeto, credo che un ruolo veramente unico come si dice, non esista, e che sia soltanto un fatto che si espliciti in quel modo.

Ripeto, negli eserciti stranieri bisogna viverci per giudicare di certi fatti, per sapere se siano veramente accettati volentieri; ogni esercito ha i suoi difetti. Dagli eserciti stranieri si copiano le cose manifestamente buone, le altre bisogna andare adagio nell'adottarle.

In Germania la gente è più calma, più disciplinata, più animata da quel sentimento di sottomissione necessaria nel militare; non è così di noi italiani. Per noi nervosi per natura, non so se quel sistema, per il quale, vuoi, che non si riscontrano inconvenienti, possa convenire.

Per tutte queste ragioni, io sono contrario al ruolo unico.

Ma si dirà: com'è sorta questa idea nella mente di uomini intelligenti? Non può essere venuta a caso, e senza meditazione.

Ebbene, quello che ha fatto venire il desiderio dell'unicità del ruolo, sono alcuni spareggiamenti di carriera avvenuti nel nostro esercito. Questi spareggiamenti sono principalmente avvenuti per la larghezza della legge del 1853; lasciando essa molta latitudine, al sopraggiungere di bisogni posteriori, come l'istituzione della scuola di guerra (per la quale si sono dovuti dare alcuni compensi), e per altre formazioni speciali, ne nacquero spareggiamenti di carriera.

Ma questi spareggiamenti, con la legge presentata dal signor ministro, scomparirebbero; perchè essa è tutta legata in modo, sono così prescritti i diritti di ciascuno, che siffatti spareggiamenti non potrebbero più avvenire.

Sicchè, per correggere un difetto, ne introduciamo un altro molto maggiore di quello che vogliamo distruggere.

Il pareggiamento delle carriere dopo lo spareggiamento, che cosa significa?

Significa che, col ruolo unico, si consacrano tutti gli spareggiamenti avvenuti. Oggi avete la possibilità di correggere certi spareggiamenti con le promozioni a scelta, con la promozione nella propria arma, senza confondere un'arma con l'altra. Con la nuova legge essendo prescritta la promozione per arma, se si mantenessero separati i ruoli, molti di questi difetti verrebbero a correggersi naturalmente.

Resterebbero quelli inevitabili dipendenti dal movimento generale che vi è stato nell'esercito, ma una gran parte di essi scomparirebbero. Soprattutto si renderebbero tollerabili quelli spareggiamenti avvenuti nelle proprie armi, dove gli ufficiali sono ormai abituati a riconoscere la superiorità di coloro che hanno ottenuta da parecchi anni la promozione.

Invece, col ruolo unico, gli spareggiamenti che esistono in ciascun'arma si sentirebbero da arma ad arma.

Voi avrete il colonnello di artiglieria, il tenente colonnello del genio, al quale dispiaceva di vedere altri che aveva progredito più rapidamente nella carriera, ma almeno non vi si trovava proprio a contatto. Con la nuova legge, voi consacrate lo spareggiamento in modo assoluto, producendo tutti quegli altri inconvenienti che io faceva notare.

Ma io credo, che i danni degli spareggiamenti ce li siamo esagerati.

Che ve ne siano, è indubitato; ma alcuni sono spareggiamenti giustificati dalle qualità degli individui stati promossi. Chè se non avessimo seguito il sistema di certe scelte, certamente non avremmo raggruppati ne' vari gradi quelle intelligenze che sono la speranza dell'avvenire.

Se gli spareggiamenti dei quali si mena tanto rumore, producessero quegli effetti che da taluno si temono, direi che l'esercito italiano non esisterebbe. Esso è l'essenza degli spareggiamenti, costituito come si è con gli ufficiali di tutte le provenienze, con gradi sovrapposti gli uni agli altri.

L'esercito non avrebbe dovuto esistere, se fosse vero che quelli spareggiamenti (che oggi esistono in una misura molto minore) dovessero portare quegli inconvenienti, che il gridare ingrandisce.

Io credo, invece, che quelli spareggiamenti sieno stati la fortuna dell'esercito italiano.

L'aver raggruppati in un dato momento,

negli alti gradi dell'esercito, tutto quanto fu creduto di meglio nell'esercito, costituì quella testa forte, potente, compatta, che ha dato sviluppo all'esercito italiano, che ne ha costituito lo spirito, e ci fa assistere allo spettacolo di un esercito forte, non solo materialmente, ma anche moralmente costituito.

Ripeto, che al ruolo unico io non posso assolutamente acconciarmi. Ed essendo questo il punto di partenza di tutta la legge, se vi rimanesse, per quanto fosse in me il desiderio di non fare opposizione al ministro, sentirei nella mia coscienza ripugnanza a votarla.

Passiamo al limite di età.

Oggi il metodo che si tiene per la selezione degli ufficiali nei vari gradi, è lasciata interamente al Governo. Ma non è già che il Governo arbitrariamente ne usi; se vedessero quante precauzioni si adoperano prima che un fatto si compia, per quanti gradi si passi, prima che si sia arrivati al punto che il ministro prenda una decisione!

Capisco che si può sbagliare, ma in tutte le cose umane si sbaglia; solo chi nulla fa, non sbaglia.

Per questa via sin oggi abbiamo proceduto regolarmente.

La selezione si è fatta ordinariamente sopra quelli che avevano minori qualità fisiche, o minori qualità intellettuali. Perché vuolsi tener conto che alcuni ufficiali, anche entrati in servizio con tutte le maggiori qualità, col tempo deperiscono; altri invece guadagnano ogni giorno, fino alla vecchiaia.

Ond'è che, con questo movimento continuo di selezione, a misura che si va avanti nei gradi, restano quelli che risultano dalla depurazione, e che sono forniti di tutte le qualità fisiche, intellettuali e morali che si richiedono, proporzionatamente al grado. La quale selezione continua fa sì, che quelli i quali raggiungano gli alti gradi, posseggano le maggiori qualità.

Con questo mezzo si possono avere ne' più alti gradi delle capacità superiori.

Per la direzione della guerra occorre non solo il corpo sano, ma anche la testa ben nutrita.

Credo che il metodo meccanico che si vuole introdurre, distrugga questo movimento intellettuale di selezione. Gli ufficiali nei vari gradi, giunti al limite di età stabilito, debbono andar via meccanicamente. Forse alcuni avranno qua-

lità superiori, e il conservarli sarebbe per l'esercito una fortuna; ma le ruote di questo ingranaggio, giunte a loro, li stritola e li elimina dall'esercito.

Insomma questo sistema, alla selezione intellettuale sostituisce la selezione meccanica.

Mi si obietta che l'esercito invecchia, ed ha bisogno di ringiovanire.

Ma con questo sistema lo ringiovanirete forse? Io credo che lo si invecchierà di più.

Infatti v'hanno uomini che a 50 anni non valgono più nulla; eppure verrebbero conservati, perchè non arrivati a quel limite di età, benchè sarebbe opportuno disfarsene. Ma la meccanica vuole diversamente.

Il ministro della guerra è troppo intelligente per voler ciò. Se egli vuole avere questo secondo mezzo, oltre il primo, avverrà questo fatto: si continuerà (come deve continuare, nè può farsi diversamente) la selezione antica, ossia degli uomini che a una certa età non vanno più avanti, e che per fisico, intelligenza o altre qualità, non è conveniente di conservare; ossia avrete tutta la selezione che facevasi prima. Quelli poi che avrete conservati, appunto perchè utili all'esercito, perchè li giudicaste buoni, li colpisce la falce dell'età e li porta via.

Di guisa che non verranno su quelli che vi siete preparati, e che avrete spinti innanzi appunto perchè in essi vedevate la speranza dell'esercito: no, essi verranno avvoltoati nel movimento generale.

Invero, questo è un sistema che a me non pare ragionevole.

Si dice: esiste in Francia, esiste in Inghilterra, è una necessità dei paesi costituzionali.

Ma, per carità, non facciamo questo torto al nostro esercito e ai ministri che ci hanno guidati fino ad oggi.

Io posso affermare, senza tema che altri possa smentirmi, che nell'esercito nostro, per ragioni politiche non furono mai fatte promozioni. Abbiamo veduto sacrificati deputati influenti, passare sopra a senatori, a tutti, quando la necessità di servizio, oppure quando il ministro, nel suo modo di vedere e con la sua responsabilità, ha creduto nell'interesse dell'esercito di doverlo fare. Il massimo che abbiamo potuto vedere, si è la destinazione ad un reggimento, ad una località piuttosto che ad un'altra; mai vantaggi più grandi di questi. Ep-

pure questi vantaggi non sono così numerosi come si crede.

Ma che si siano fatte promozioni a scelta per ragioni politiche, no: lo posso affermare, e vorrei che qualcuno mi potesse smentire; ma credo che nessuno lo potrà.

Quindi la ragione costituzionale non c'è, io non la vedo assolutamente nel nostro paese. Se ci sia stata altrove, non lo so; credo, che la cosa sia proceduta altrove pure diversamente da quello che si crede.

L'Inghilterra io la escludo; essa ha introdotto da non molti anni questo sistema.

L'Inghilterra è un paese *sui generis*, essa ha molti quattrini, paga largamente i suoi ufficiali, ha molte colonie, e fa passeggiare i suoi ufficiali per tutto il mondo, dopo di averli fatti passare per l'esercito e di averli educati alla sua scuola. Questi ufficiali sono poi quelli che vanno a servire il loro paese con le qualità acquistate nell'esercito, o colle armi, o come esploratori o come governatori, e in tanti altri modi. Non andiamo a guardare l'Inghilterra, la quale si trova in condizioni molto diverse dalle nostre.

Oltrechè se le notizie che io ho sono esatte, l'Inghilterra pare che stia per togliere questo sistema.

La questione rimane quindi per la Francia.

La Francia può avere avuto, nel '36, le sue ragioni politiche per adottare il sistema. Perchè essa trovavasi in un momento in cui aveva subito tante trasformazioni napoleoniche e rivoluzionarie, non che il '31 in cui l'esercito aveva preso una parte essenziale; fortunatamente ciò non accade da noi, perchè nel nostro esercito la politica è messa da banda.

Con questo sistema, forse, i francesi volevano avere un mezzo come rifare meccanicamente tutta la testa dell'esercito, per riformarlo ad un sol sentimento, ad un solo pensiero. Forse si avvidero essi stessi degli inconvenienti, ma l'abitudine li fece continuare nello stesso sistema.

L'esercito francese ha indubbiamente tradizioni gloriosissime per le guerre passate; ma vogliamo copiarne le istituzioni proprio dopo le sue sventure? E credete voi che quel sistema non abbia avuto le sue conseguenze?

Indubbiamente sono molte le ragioni per cui la Francia è passata per tante sventure;

ma per me la causa prima è questa, e dirò il perchè.

Se la Francia non avesse fatta l'epurazione per questa via, se non avesse perduto per istrada con questo movimento meccanico tutte le menti più elevate, alla testa dell'esercito francese si sarebbero trovate vere intelligenze, veri generali, i quali avrebbero avuto tal forza da dare alla Francia istituzioni militari migliori, da preparare le difese del paese; e, nel 1870, in quali altre condizioni non si sarebbe trovata! Allora la guerra sarebbe stata iniziata con altri mezzi e guidata in altro modo.

Epperò, per me, la causa prima delle sventure dell'esercito francese viene dal metodo di avanzamento, e mi duole che persista in quel sistema.

La Germania ebbe la ventura di non lasciarsi prendere all'amo dall'esempio dell'armata francese. Se essa avesse avuto lo stesso sistema, avrebbe, nel 1870, avuto quegli elementi alla testa dell'esercito che la guidarono alla vittoria? Credo di no.

Si sarebbe trovata nelle condizioni stesse dell'armata francese, nè avrebbe avuto quegli uomini tanto elevati di mente, le cui operazioni, nelle campagne del 1866 e del 1870, si leggono con tanta soddisfazione.

Ciò è frutto della elevata mente di tutti quelli che guidavano l'esercito; perchè il movimento di selezione nei gradi non fu fatto con movimento meccanico, ma con movimento intelligente.

Io non voglio tediare il Senato, nè portare le cose in lungo: dirò dunque che io sarei favorevole alla legge, perchè vi trovo buone cose; soprattutto se vi si faranno dei ritocchi, che mi riserbo di proporre quando verranno in discussione gli articoli, riserbandomi di ritornare sui particolari di queste questioni allorchè si discuteranno gli articoli relativi.

Ma, nell'essere favorevole al complesso della legge, non posso esserlo assolutamente a que' due principî fondamentali. Se restassero nella legge, sarei costretto a votar contro.

Se non che, dell'importanza di questi due principî fondamentali, ne è diversa la gravità. Minore è quella del ruolo unico, i cui effetti non buoni si possono vedere in due o tre anni; un altro ministro della guerra, o lo stesso ministro attuale quando, con la sua intelligenza vedesse

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1892

le conseguenze prodotte dal sistema, potrebbe proporre che fosse abolito.

Non è così dei limiti di età, i cui effetti non si vedono, ma si sentono. Si soffre l'influenza del sistema, e quando esso avrà spiegato tutta la sua attività, saranno passati 15 o 20 anni, quando i giovani ufficiali si troveranno innanzi e nelle condizioni da me esposte; allora si sentiranno i danni sperimentati dalla Francia, e per correggerli occorrerà tutta una generazione.

E vogliamo aspettare che le sventure ci rischiarino la mente sopra gli errori commessi, per poterli correggere?

Per queste ragioni io sono costretto a dare voto contrario a questa legge. Ma spero che, nella discussione degli articoli, possa essere modificata in modo che me la renda accettabile. (*Molto bene*).

#### Proclamazione del risultato delle votazioni a squittinio segreto.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, e non essendovi oratori iscritti, il seguito della discussione è rimandato a lunedì.

Prego i signori senatori che non avessero votato di accedere alle urne.

Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari procedono allo spoglio delle urne).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma:

Votanti . . . . .	115
Favorevoli . . . . .	84
Contrari . . . . .	30
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Stato degl'impiegati civili:

Votanti . . . . .	114
Favorevoli . . . . .	87
Contrari . . . . .	26
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi nel tempio di S. Croce in Firenze:

Votanti . . . . .	111
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	18
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Approvazione di contratti di vendite e permuta di beni demaniali:

Votanti . . . . .	111
Favorevoli . . . . .	95
Contrari . . . . .	15
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Lunedì seduta pubblica alle ore 2 pom.; ne leggo l'ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Avanzamento nel regio esercito;

Modificazioni della legge sull'ordinamento del regio esercito;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito;

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Legge consolare;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della ripa sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

La seduta è sciolta (ore 5 e 45 pom.).